



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 4

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

16<sup>a</sup> seduta: martedì 31 gennaio 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

**INDICE****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

*(340) BALBONI. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE.....	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
BAZOLI (PD-IDP).....	6
BERRINO (Fdl), relatore.....	3
STEFANI (LSP-PSd'Az).....	5
ZANETTIN (FI-BP-PPE).....	6

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(340) BALBONI.** – *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 340.

Cedo la parola al relatore, senatore Berrino, affinché illustri il provvedimento.

BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo riprende il contenuto dell'Atto Senato n. 1402 della passata legislatura, approvato in prima lettura dal Senato e il cui *iter* d'esame si era interrotto in Commissione giustizia alla Camera a causa della caduta dell'Esecutivo.

Il provvedimento, composto di tre articoli, mira a colmare una lacuna normativa, estendendo l'applicazione delle norme penali previste per la fattispecie di omicidio stradale ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti che conducono un natante, un'imbarcazione o una nave.

Il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 589-*bis* del codice penale estendendo la disciplina attualmente prevista per il solo reato di omicidio stradale, anche a quello nautico.

Il provvedimento in esame include la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni.

Con riferimento alla disciplina della navigazione marittima o interna, occorre ricordare che attualmente, a livello nazionale, si applicano principalmente le disposizioni del codice della navigazione nonché quelle del codice della nautica e che, ove manchino disposizioni del diritto della navigazione o non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Il disegno di legge integra poi il secondo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale, che attualmente punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico supe-

riore a 1,5 grammi per litro, estendendo le relative previsioni anche a chiunque, ponendosi alla conduzione di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

L'articolo 589-*bis*, come modificato dal provvedimento, menziona tre categorie (natante, imbarcazione, nave) che non sembrerebbero, però, immediatamente riconducibili ad alcuna delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto, di cui all'articolo 3 del codice della navigazione da diporto. In particolare, con riguardo al concetto di nave, non si prevede alcuna ulteriore specificazione suscettibile di determinarne con maggior precisione la nozione. A ciò si aggiunga che, in base alla formulazione del testo, non risulta chiaro se siano ricompresi nella categoria dei natanti i natanti da diporto a controllo remoto. Sembrerebbero infine escluse, in base alla formulazione, le altre tipologie di unità da diporto non espressamente richiamate dal citato articolo 3 (quali, ad esempio, le navi a noleggjo).

Il nuovo terzo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale estende la pena prevista per il conducente di un veicolo a motore che eserciti l'attività di trasporto di persone o di cose al conducente di unità da diporto a fini commerciali, il quale cagioni per colpa la morte di una persona avendo un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

Analogamente, il quarto comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale viene modificato al fine di estendere al conduttore di un natante, imbarcazione o nave non rientrante nelle particolari categorie individuate dal terzo comma, la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, punita con la pena da cinque a dieci anni di reclusione.

Con la modifica al sesto comma si prevede che le pene previste dal nuovo articolo 589-*bis*, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (che rimane identico e quindi applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale), siano aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Infine, con la modifica all'ottavo comma, si estende al conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi. In particolare, si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché la pena non superi gli anni diciotto di reclusione.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica, poi, la rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale, relativo alla circostanza aggravante a effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, per la quale è previsto un aumento di pena da un terzo a due

terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni, che – per effetto delle modifiche apportate all’articolo 589-*bis* – troverebbe applicazione anche al caso di omicidio nautico.

Ancora, il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge, analogamente alle modifiche apportate all’articolo 589-*bis*, sostituisce l’articolo 590-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche.

Il disegno di legge prevede poi la querela di parte ai fini della procedibilità del delitto nei casi di cui al primo e al quinto comma. Tali casi riguardano rispettivamente le lesioni personali stradali e nautiche commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, punite con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, nonché le lesioni personali stradali gravi o gravissime, cagionate per colpa dai conducenti veicoli a motore per alcune infrazioni al codice della strada. A tale proposito, occorre ricordare che, in seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), il delitto di lesioni stradali, limitatamente alle ipotesi non aggravate, è divenuto procedibile a querela. Precedentemente, invece, il reato in questione risultava sempre procedibile d’ufficio.

Da ultimo, il comma 4 dell’articolo 1 del provvedimento aggiunge il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste.

L’articolo 2 della proposta di legge interviene, poi, sull’articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*), del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 589-*bis* del codice penale, prevedendo che non si applichi l’arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

L’articolo 3 reca una disciplina transitoria con riguardo alla procedibilità del reato di lesioni personali stradali o nautiche.

PRESIDENTE. Colleghi, considerando che il provvedimento è già stato calendarizzato per l’esame in Assemblea, credo che abbiamo il dovere di esaminarlo nei tempi previsti.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

STEFANI (*LSP-PSd’Az*). Signor Presidente, confermo certamente l’assoluta bontà dell’intento di prevedere questa ipotesi di reato, che tra l’altro si inserisce all’interno della cornice dell’omicidio stradale di cui conosciamo bene la storia, avendo fatto parte di questa Commissione quando è stato approvato. Vero è che questa diventa una fattispecie autonoma di reato e ha sicuramente profili di delicatezza tali per cui non vorrei che si trascurasse una riflessione che, invece, a mio avviso deve essere fatta sull’impianto generale.

Sotto questo profilo chiedo alla Presidente se non sia il caso di valutare una trattazione del provvedimento congiuntamente alla Commissione trasporti, visto che stiamo parlando anche del codice della navigazione, quindi di un impianto molto delicato. Ovviamente questa mia richiesta non intende interferire con la procedura abbreviata.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, la sua proposta sarà valutata.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, vado ad esporre una mia posizione del tutto personale e non di oggi in materia di nuove fattispecie di reato.

Diversamente dalla mia amica e collega, senatrice Stefani, non ero presente in Parlamento quando fu votato il provvedimento concernente l'omicidio stradale – ricoprivo un altro incarico istituzionale – ma da sempre ho ritenuto quella normativa un errore.

Credo che tanti di noi che sono stati chiamati – a me capita, forse anche alla Presidente e al Sottosegretario – a trattare svariati temi in ambito convegnistico a vari livelli, hanno sempre criticato, quantomeno in astratto, la tendenza del Parlamento, non nuova, non di oggi, ma risalente ormai a molto tempo fa, di trattare il panpenalismo: tutto penale, aggravare le pene, prevedere sempre nuove fattispecie di reato, in una rincorsa a quella che non è tanto una coerenza sistematica del codice penale o di procedura penale, quanto piuttosto un bisogno di *audience* mediatico, televisivo.

Siamo arrivati oggi a una fattispecie – quella dell'omicidio stradale – che, ricordiamolo, rimane un omicidio colposo, che si sovrappone e forse supera l'omicidio preterintenzionale negli effetti concreti. Quindi, personalmente, così come nella scorsa legislatura criticai quelle norme – il collega Bazoli lo ricorderà – pur con un intento assolutamente condivisibile del ministro Franceschini, rispetto alle pene ai nuovi reati contro il patrimonio artistico, anche in questo caso personalmente non condivido.

Capisco la logica di voler trattare l'omicidio nautico come quello stradale, però è un voler inseguire una politica asistemica che non condivido – ripeto – secondo una logica, contraddetta in premessa, per cui aumentando le pene diminuiscono i reati: cosa che non è mai accaduta, soprattutto per reati come questi che rimangono reati colposi ed evidentemente chi li commette, nel momento in cui pone in essere determinati comportamenti di certo non si aspetta di commettere un reato.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, so che già nella scorsa legislatura questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità, quindi, in linea di principio, non abbiamo cambiato idea.

Siamo convinti della necessità di uniformare l'omicidio nautico, quindi a mezzo di imbarcazioni, all'omicidio stradale, perché c'è un'identica *ratio*, un'omogeneità di obiettivi, ragion per cui siamo abbastanza d'accordo.

Ammetto, però, che la relazione mi ha trasmesso qualche segnale di attenzione perché mi pare di capire che, nella redazione concreta della fattispecie, anche nelle definizioni ci sia necessità di intervenire.

Sicuramente siamo disponibili a lavorare e ad arrivare in fondo su questo provvedimento, però credo che occorra un minimo di verifica; quindi, ci riserviamo di presentare le proposte di modifica che riterremo opportune.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Bazoli. È interesse di tutta la Commissione che i testi, anche tecnicamente, siano quanto più possibile completi.

Rinvio il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

